



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Capruzzi n°212 - BARI

Proposta di Legge:

**“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’ ” A.C. 270/A e A.C.504/A**

Articolo aggiuntivo alla proposta di legge

Articolo ~~...~~ ⁵ ^A

Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della Legge regionale 13 dicembre 2013 n. 43 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

“I sindaci informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione degli interventi ad opera delle Forze dell’ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico”.

I Consiglieri Regionali

Marco Galante

Mario Conca

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

**Emendamenti alla Proposta di Legge recante
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 'Contrasto
alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico' " (A.C. 504/2017)**

EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 1, della Proposta di Legge, dopo le parole "sono apportate le seguenti modifiche: " e prima della lettera a), è aggiunta la seguente lettera:

"a.a) Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 non è consentita l'installazione e/o la presenza di apparecchi per il gioco di cui all'art. 10, comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), negli esercizi di dimensione inferiore ai 20 metri quadrati di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro.

1 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020 negli esercizi di cui al comma 1 bis con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri quadrati e non superiore a 50 metri quadrati, non è consentita l'installazione di più di due apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS; il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadrati ulteriori di superficie, fino a un massimo di 6 apparecchi.

1 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in tutti gli esercizi commerciali di cui al comma 1 bis del presente articolo, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS sono collocati in ambienti strutturalmente e architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio; la superficie complessiva di tali locali non può essere superiore a quella dedicata all'attività principale dell'esercizio".

1 quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è consentito esporre al pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e negli esercizi a questi assimilati biglietti o tagliandi di lotterie nazionali ad estrazione istantanea, comunque denominati, esclusivamente in appositi e delimitati spazi che non superino il 30% della totalità della superficie espositiva. Con provvedimento di Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito nel presente comma".

Clausola di invarianza:



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Capruzzi n°212 - BARI

Proposta di Legge:

**“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’ ” A.C. 270/A e A.C.504/A**

Emendamento all’articolo 1

Alla fine della lettera b) del comma 1 è inserito il seguente:

“2 quater. I comuni possono altresì disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico.”

I Consiglieri Regionali

Marco Galante

Mario Conca

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Capruzzi n°212 - BARI

Proposta di Legge:

**“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’ ” A.C. 270/A e A.C.504/A**

Emendamento all’articolo 1

Al comma 1 dell’articolo 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

bb) dopo il comma 4, è inserito il seguente

“4 bis. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno”.

I Consiglieri Regionali

Marco Galante

Mario Conca

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

5

Emendamenti alla Proposta di Legge recante
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto
alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’ ” (A.C. 504/2017)

EMENDAMENTO

All’art. 1, comma 1, della Proposta di Legge, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente lettera *b bis*):


“b-bis. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. I gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare con cadenza almeno annuale corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dalle ASL o da altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale, vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio e sull’attivazione della rete di sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta le sanzioni previste dal successivo comma 8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i predetti corsi di formazione definendone i tempi, i soggetti attuatori, i costi a carico dei soggetti gestori e le modalità attuative”.

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Domenico Santorsola



6

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE

- *“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’ ”*

EMENDAMENTO

All’art. 1, lettera c), della Proposta di Legge, dopo le parole *“o proiezioni video che pubblicizzino”* sono aggiunte le parole *“la promessa di vincite in denaro ovvero”*

Domenico Santorsola

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.



57

16

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE

- *“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’ ”*

EMENDAMENTO

All’art. 1 della Proposta di Legge, la lettera d) è **abrogata** e sostituita dalla seguente:

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7 bis. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale finalizzati a vietare sui rispettivi mezzi la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza, e tanto fa attraverso l’adozione di un apposito codice di autoregolamentazione”

Domenico Santorsola

Clausola di invarianza


Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.



**Emendamenti alla Proposta di Legge recante
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 'Contrasto
alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico' " (A.C. 504/2017)**

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Domenico Santorsola



8

EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 1, della proposta di legge, la lettera e) è sostituita dalla seguente:


"e) al comma 8, le parole "di cui ai commi 2," sono sostituite dalle seguenti:

"di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 2, 2 bis, 2 ter, " "

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente
Domenico Santorsola



EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE

- "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 'Contrasto alla diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico' "

7 6
9

EMENDAMENTO

All'art. 1, lettera f), della Proposta di Legge, dopo le parole "che possano sviluppare", la parola "dipendente" è abrogata e sostituita dalla parola "dipendenze"

Domenico Santorsola

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.





GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Capruzzi n°212 - BARI

Proposta di Legge:

“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 13 dicembre 2013,
n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’ ” A.C. 270/A e A.C.504/A

Articolo aggiuntivo alla proposta

Articolo ...

(Norme transitorie)

1. Gli esercenti le attività esistenti si adeguano a quanto previsto dalla presente legge entro i diciotto mesi successivi alla data della sua entrata in vigore.

I Consiglieri Regionali

Marco Galante

Mario Conca

Grazia Di Bari

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in entrata e in uscita a carico del bilancio regionale.

11

Emendamenti alla Proposta di Legge recante
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’ ” (A.C. 504/2017)

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Alla proposta di legge, dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 1-bis


Integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43

Alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 e s.m.i., dopo l'art. 8, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 8 bis

Accordo tra Regione Puglia e Forze dell'Ordine per verifiche e controlli

1. La Giunta regionale promuove la stipula di apposita convenzione tra la Regione, le Forze dell'Ordine presenti sul territorio regionale, i concessionari di giochi e scommesse e le ASL pugliesi, finalizzata ad attivare uno specifico programma comune di azioni e di interventi nel campo della prevenzione, della vigilanza e del contrasto alle violazioni di norme regionali e nazionali in materia di gioco d'azzardo, anche allo scopo di determinare un effetto deterrente e dissuasivo rispetto all'assunzione di comportamenti illeciti da parte di gestori ed esercenti. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo pari ad € 155.000,00 per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale 2019-2021, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, Missione 20, Programma 3, Titolo 1.”


Il consigliere proponente
Domenico Santorsola

Relazione all'emendamento

Il presente emendamento alla Proposta di Legge prevede che a seguito di apposita Convenzione da stipularsi tra la Regione Puglia e le Forze dell'Ordine operanti sul territorio regionale, a queste ultime vengano demandate attività aggiuntive (rispetto all'attività ordinaria già svolta) di vigilanza, controllo/verifica e prevenzione di violazioni delle norme regionali e nazionali in materia di gioco d'azzardo.

L'attività suppletiva richiesta alle Forze dell'Ordine è orientata al controllo/vigilanza della gestione dei centri scommesse e dei locali commerciali adibiti (in tutto o in

Emendamenti alla Proposta di Legge recante
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’ ” (A.C. 504/2017)

parte) al gioco con vincita in denaro e del rispetto della normativa vigente in materia.

La grande capillarità e diffusione di centri scommesse e sale da gioco su tutto il territorio regionale, con prevalenza nei maggiori centri urbani della regione, presuppone che gli interventi siano effettuati necessariamente a campione.

Lo strumento della convenzione per finalità di controllo e monitoraggio del territorio regionale (per finalità ed obiettivi diversi dalla pdl in parola) risulta già adoperato in passato dalla Regione di concerto con le Forze dell’Ordine.

In particolare, alla data odierna è in essere “l’Accordo di Programma Quadro per la Tutela dell’Ambiente” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1027/2017 che prevede attività di monitoraggio, vigilanza e controllo del territorio regionale a cura delle Forze dell’Ordine (in dettaglio: Comando Legione Carabinieri Puglia; Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Comando Regionale per la Puglia; Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente; Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza) al fine di fronteggiare il fenomeno delle attività illecite in materia di gestione di rifiuti e di prevenzione degli illeciti ambientali.

La Regione, in tale fattispecie, ha stanziato risorse finanziarie da destinarsi alle suddette Forze dell’Ordine per lo svolgimento delle attività previste da tale convenzione, un contributo destinato alla copertura dei costi aggiuntivi che l’attività suppletiva prevista dalla convenzione comporta rispetto all’attività ordinaria pianificata inerente sopralluoghi, mezzi e risorse utilizzate per lo svolgimento delle operazioni. In particolare, sono stati stimati oneri a carico del bilancio regionale per € 440.000,00, da erogarsi annualmente alle Forze dell’Ordine, per la durata triennale dell’accordo (2017 - 2019).

Parimenti, con riferimento all’attività che si andrà a definire con le Forze dell’Ordine ove il presente emendamento venisse approvato, si può ipotizzare che la sua applicazione genererà oneri identificabili principalmente con i costi di carburante connessi all’utilizzo dei veicoli con i quali verranno effettuate le (ulteriori rispetto all’ordinaria attività) ispezioni di verifica presso i centri scommesse/sale da gioco.

Inoltre è possibile ipotizzare che l’attività possa essere svolta dai singoli reparti delle Forze dell’Ordine interessati all’interno del centro urbano di appartenenza e che quindi nella generalità dei casi non sia necessario effettuare con i mezzi di servizio percorsi extraurbani.

Per il primo anno di applicazione della stipulanda Convenzione, inoltre, si può ipotizzare che l’attività venga dapprima svolta nei capoluoghi di provincia (Bari, BAT, Foggia, Taranto, Brindisi, Lecce) e nei comuni con maggiore popolazione residente e successivamente progressivamente in tutti gli altri comuni della Regione in ordine decrescente per popolazione residente.

Attualmente nella Regione Puglia vi sono n. 258 comuni così ricompresi: n. 41 alla città metropolitana di Bari, n. 10 alla provincia di Barletta - Andria - Trani, n. 20 alla

Emendamenti alla Proposta di Legge recante
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 ‘Contrasto alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico’ ” (A.C. 504/2017)

provincia di Brindisi, n. 61 alla provincia di Foggia, n. 97 alla provincia di Lecce, n. 29 alla provincia di Taranto.

Ipotesi calcolo onere

- Prezzo medio carburante per litro (benzina/diesel) = € 1,65 x litro (rifornimento con servizio);
- Percorrenza media giornaliera per attività di vigilanza/controllo per singolo comune = 25 km (ipotesi);
- Consumo medio ciclo urbano veicolo di media cilindrata = 8 litri/100 km (pertanto per percorrere 25 km sono necessari 2 litri);
- Costo medio giornaliero carburante = € 1,65 x 2 litri = € 3,30;
- Costo medio annuo per singolo comune = € 3,30 x 365 giorni = € 1.204,50.

Pertanto, sulla base delle su elencate previsioni, stanziando c.a. € 1.204,50 all'anno per spese di carburante per singolo comune ove verrà svolta l'attività di vigilanza/controllo da parte delle Forze dell'Ordine interessate dalla stipulanda Convenzione (secondo le ipotesi su elencate in merito a prezzo carburante, consumi medi e percorrenza media giornaliera di 25 km per attività di controllo), gli oneri annuali, nelle ipotesi di seguito indicate, risulterebbero:

1. Copertura costi pari a n. 65 comuni (25% del totale comuni nella regione) = € 1.204,50 x 65 comuni = € 78.292,50 per anno;
2. Copertura costi pari a n. 129 comuni (50% del totale comuni nella regione) = € 1.204,50 x 129 comuni = € 155.380,50 per anno;
3. Copertura costi pari a n. 194 comuni (75% del totale comuni nella regione) = € 1.204,50 x 194 comuni = € 233.673,00 per anno;
4. Copertura costi pari a n. 258 comuni (100% del totale comuni nella regione) = € 1.204,50 x 258 comuni = € 310.761,00 per anno.

Nella presente proposta di emendamento si opta per l'ipotesi 2, con un impegno finanziario a carico del bilancio regionale di euro 155.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari degli anni 2019-2021.

Il consigliere proponente
Domenico Santorsola

